



## PROVINCIA DI VENEZIA

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO nella competenza del Consiglio Provinciale

N. 29/2015 del 07/08/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI

Il Commissario CESARE CASTELLI, in data 7 agosto 2015, con l'assistenza del Segretario generale STEFANO NEN,

visto l'art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1° gennaio 2015 le attività di cui all'art. 1, co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche *“a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni”*;

richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;

visti:

- il decreto legislativo n. 112/1998 che, all'art. 105, comma 3, lett. d), dispone l'attribuzione diretta alle Province di funzioni amministrative, già di competenza dello Stato, ed in particolare *“il rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate”*;
- l'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali *“Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998”* sottoscritto in data 14 febbraio 2002 in sede di conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, finalizzato a concordare le modalità organizzative e procedure per consentire alle Province la piena gestione delle funzioni trasferite;

rilevato che il citato Accordo, al punto 6, prevede che “il controllo tecnico sull’idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento, è svolto dagli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a norma dell’art. 104, commi 1, lett. nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

preso atto che:

- con deliberazione n. 109 del 30/4/2002, la Giunta provinciale aveva stabilito di non aderire a quanto proposto dall’accordo Stato – Regioni – Enti Locali, di cui al punto precedente, relativamente alla materia delle revisioni di veicoli, con la conseguenza di non devolvere agli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il controllo tecnico sull’idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 239 del D.P.R. 495/1992;
- con deliberazione n. 145 del 28/5/2002, la Giunta provinciale aveva ritenuto di emanare appositi indirizzi ribadendo e motivando la permanenza della funzione di controllo tecnico, di cui sopra, in capo al Settore Mobilità e Trasporti. Ai fini di tale controllo, la deliberazione 145/2002 aveva inoltre stabilito che “i libretti metrologici delle apparecchiature e delle strumentazioni contenenti il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni effettuate sul singolo esemplare, devono essere vidimati dalla Provincia e conservati in copia presso il Settore Mobilità e Trasporti, nel fascicolo relativo all’officina autorizzata, e periodicamente aggiornati”;
- con deliberazione di Consiglio n. 69 del 15/9/2005 ad oggetto “D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105 comma 3 lett. a) e b) - regolamento per l’attività delle imprese che svolgono le revisioni dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92. – approvazione” era stata approvata una specifica disciplina per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione, vigilanza amministrativa delle imprese che svolgono l’attività di revisione sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92;
- con deliberazione del Commissario nella competenza della Giunta provinciale n. 84 del 7 agosto 2015 ad oggetto “Adesione all'accordo Stato-Regioni-Enti locali per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D. lgs. 112/1998 relativo alle imprese di autoriparazione e revisione veicoli e revoca delle deliberazioni di giunta provinciale n. 109 del 30/4/2002 e n. 145 del 28/5/2002” è stato deciso di aderire al citato accordo Stato – Regioni - Enti locali e conseguentemente di revocare le precedenti citate deliberazioni n. 109 del 30/4/2002 e n. 145 del 28/5/2002;

rilevato che, per effetto di quanto sopra esposto, si presenta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni allo schema regolamentare citato, al fine di aggiornarlo sia alle normative promulgate nel corso dell’ultimo decennio oltre che alle nuove previsioni gestionali;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto provinciale,

#### DELIBERA

1. di approvare le modifiche al regolamento provinciale per l’attività delle imprese che svolgono le revisioni dei veicoli a motore ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92, nel testo allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante.

IL COMMISSARIO  
CASTELLI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE  
NEN STEFANO